



Prot. n. D06SCS2475/8.4.6

ORDINANZA N. 204

IL SINDACO

Visto l'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38, ai sensi del quale le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'effettuazione di *piccoli intrattenimenti musicali senza ballo*, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

- a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
- c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

Considerata l'opportunità di determinare l'orario per l'effettuazione dei trattenimenti musicali al fine della tutela della quiete pubblica e privata;

Visto l'art. 50, 7° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

che i *trattenimenti musicali* svolti presso gli esercizi pubblici di somministrazione possano essere effettuati nella fascia oraria compresa fra le ore 10 e le ore 24; nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali i trattenimenti musicali potranno protrarsi fino alle ore 1.00 del giorno successivo.

E' fatto salvo l'obbligo al rispetto della normativa a tutela dall'inquinamento acustico ed a quanto prescritto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza in tema di spettacoli e trattenimenti pubblici.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. entro 60 giorni dall'adozione oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.

Torino, 17 gennaio 2008

p. IL SINDACO
L'Assessore al Commercio, al Turismo, alle
Attività Produttive e al Marketing Urbano
Alessandro ALTAMURA